

# Regolamento dei membri solidali

Versione 15.11.2014

## **Art. 1 Definizione**

<sup>1</sup> Conformemente all'art. 7, cpv. 3 degli Statuti, i membri solidali sono i membri che hanno lasciato il campo di organizzazione di syndicom ma che desiderano continuare ad appartenere al sindacato.

<sup>2</sup> I loro diritti e obblighi vengono regolati dal presente regolamento.

## **Art. 2 Versamento delle quote**

<sup>1</sup> I membri solidali devono versare a syndicom delle quote di associazione conformemente al regolamento attuale sulle quote.

<sup>2</sup> I membri solidali sono vincolati agli Statuti di syndicom.

<sup>3</sup> Conformemente all'art. 2 del Regolamento dell'organizzazione, i membri solidali non possono essere eletti come:

- a. membro di un organo
- b. membro del comitato direttivo
- c. responsabile delle divisioni specializzate (Finanze, Personale, Comunicazione)
- d. segretario/a centrale
- e. responsabile regionale
- f. segretario/a regionale

## **Art. 3 Prestazioni**

<sup>1</sup> I membri solidali hanno diritto alle stesse prestazioni dei membri di syndicom, ad eccezione delle prestazioni menzionate qui di seguito.

<sup>2</sup> I membri solidali non hanno diritto:

- a. all'assistenza giuridica conformemente al regolamento sull'assistenza giuridica professionale
- b. al sostegno finanziario di syndicom (sostegno in caso di bisogno, contributo di perfezionamento e buoni formazione)
- c. alle prestazioni specifiche delle divisioni

## **Art. 4 Disposizioni finali**

<sup>1</sup> Il regolamento è stato approvato il 15.11.2014 dal comitato centrale ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

<sup>2</sup> Qualsiasi modifica al presente regolamento è di competenza del comitato centrale.

<sup>3</sup> L'entrata in vigore del presente regolamento sostituisce tutte le regolamentazioni precedenti relative ai membri solidali.